

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ANPAS IN VIDEOCONFERENZA

(Approvato dalla Direzione nazionale del 16 aprile 2021)

Premessa

Il D.L. 1 aprile 2021, n. 44 contenente "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.79 del 01 aprile 2021, ha esteso agli Enti del Terzo Settore (ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e associazioni di promozione sociale) la possibilità di svolgere le Assemblee **in videoconferenza**, in deroga rispetto quanto previsto dai rispettivi statuti, con strumenti che permettano "l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto". Tale facoltà viene concessa fino al 31 luglio 2021 (salvo proroghe)

MODALITA' PER LE RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA DELL'ASSEMBLEA TRAMITE LA PIATTAFORMA ZOOM

1. L'Assemblea viene convocata dal Presidente nazionale per PEC (Art. 17 Statuto) e pubblicazione sul sito WEB di ANPAS, indicando il sistema di videoconferenza utilizzato, l'orario e l'ordine del giorno.
2. La convocazione della Assemblea viene inviata alle Associate (art. 17 Statuto) che partecipano con un delegato, ai Presidenti regionali (Art.32 Statuto), al Collegio dei Revisori dei Conti, ai componenti della Direzione. L'invito a partecipare è generalmente trasmesso anche ai Past President (art. 35 Regolamento), al Consiglio nazionale, al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Responsabile ed al vice responsabile nazionale giovani (come previsto dai Regolamenti). Sono altresì invitate ai lavori della Assemblea senza diritto di voto le affiliate (Art. 7 Statuto e Art. 20 Regolamento generale)
3. La partecipazione è limitata ai soli delegati con diritto di voto (uno per associata) che dovranno inviare alla segreteria nazionale **il foglio delega** entro 3 gg. prima della Assemblea (art. 34 Regolamento).
4. Il giorno dell'Assemblea per accreditarsi sarà necessario inviare alla Segreteria nazionale (email: e.regis@anpas.org) via posta elettronica il **foglio delega** debitamente compilato con timbro dell'Associazione e firma del legale rappresentante. **Non sarà possibile accreditarsi e registrarsi dopo il termine di chiusura della Commissione Verifica Poteri (ore 10,30 di sabato 29 maggio 2021) che sarà ratificato dall'Assemblea.**
5. Non è prevista la partecipazione di invitati senza diritto di voto, fatta eccezione per i componenti della Direzione e del Collegio nazionale Revisori dei Conti che dovranno essere registrati come invitati e non potranno partecipare alle votazioni, fatto salvo che non siano delegati.

6. Al momento dell'accesso alla piattaforma, i delegati aventi diritto al voto saranno identificati dalla Commissione Verifica Poteri anche richiedendo di esibire il documento di identità nella webcam.
7. La riunione è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti
8. Ad apertura della riunione viene eletto tra i delegati con votazione palese, il presidente ed il segretario dell'Assemblea che, coadiuvato dalla Segreteria nazionale, gestiranno la riunione.
9. Dal momento che la *piattaforma zoom* consente il conteggio dei voti tramite sondaggio, non sarà necessario nominare gli scrutatori per votazioni palesi previsti dal regolamento generale. Sarà il segretario a riassumere l'esito delle votazioni
10. Ogni proposta di delibera sarà presentata dal relatore e condivisa sullo schermo della riunione. Le delibere possono essere prese all'unanimità o a maggioranza dei Delegati presenti.
Le votazioni avverranno attraverso i sondaggi messi a disposizione dalla piattaforma Zoom, accessibili ai soli delegati. Ad ogni proposta di votazione sarà possibile votare A FAVORE, CONTRARIO o ASTENUTO.
Al termine della votazione sarà mostrato a tutti i delegati il risultato della votazione che indica il numero e la % di delegati FAVOREVOLI, CONTRARI ed ASTENUTI che hanno preso parte alla votazione. Sarà chiesto a chi ha votato CONTRARIO o a chi si è ASTENUTO di identificarsi ed eventualmente di motivare.
Il/la segretario/a dell'Assemblea riassume l'esito della votazione.
11. Della riunione deve essere redatto verbale che dovrà riportare l'ODG, l'orario di collegamento e scollegamento dalla riunione, l'elenco dei delegati presenti, il verbale della Commissione Verifica Poteri e le delibere assunte. Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO CURA ITALIA

Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane

OMISSIS

4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, **le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.**

D.L. 1 aprile 2021, n. 44

Art. 8

Termini in materia di lavoro e terzo settore

OMISSIS

4. All'articolo 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117» sono soppresse.

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e S.M.I.

Art. 106

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società'

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria e' convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società' per azioni, le società' in accomandita per azioni, le società' a responsabilità limitata, e le società' cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società' possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538,

sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le societa' a responsabilita' limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479,

quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

4. Le societa' con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime societa' possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle societa' ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle societa' con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime societa' possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale e' in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

8. Per le societa' a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

~~«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3~~